



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA
Ufficio di Presidenza

DECRETO n. 13 /2020

Prot. 472/2020 del 1 aprile 2020

Il presidente

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il proprio decreto numero 10 del 6 marzo 2020 con il quale, in applicazione dell'allora vigente decreto legge 23 febbraio numero 6, si è disposta la sospensione di tutte le udienze programmate dal 9 marzo fino al 31 marzo presso la Commissione tributaria provinciale di Bologna e sono state dettate misure che consentissero l'adozione di provvedimenti cautelari;

Visto il proprio decreto numero 11 del 20 marzo 2020 con il quale, in applicazione del decreto-legge numero 18/2020, si è disposta la sospensione di tutte le udienze programmate sino al 30 aprile 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Bologna e sono state dettate ulteriori misure che consentissero l'adozione di provvedimenti cautelari;

Ritenuto di dover adottare ulteriori disposizioni per il periodo successivo al 30 aprile 2020 in modo tale da permettere la pronuncia di provvedimenti che riguardino, oltre alle istanze cautelari, anche decisioni di merito;

Ritenuto dunque di favorire la ripresa dell'attività presso la Commissione tributaria, con modalità che consentano di contenere per quanto possibile gli effetti negativi dell'emergenza sull'organizzazione del lavoro e di garantire al contempo la completa tutela giurisdizionale dei cittadini;

Considerato peraltro che, al momento, non si può presumere che dopo il 30 aprile l'emergenza covid 19 potrà venir meno, per cui nello svolgimento dell'attività giurisdizionale dovranno ancora essere osservate tutte le necessarie misure precauzionali per evitare ogni situazione di possibile contagio;

Ritenuto di regolare le modalità di gestione delle udienze in attesa di eventuali nuove disposizioni normative o indicazioni provenienti da altre fonti;

Visto l'articolo 83, comma 21, del decreto legge numero 18/2020, secondo cui le disposizioni di tale articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie;

Visto il comma 7 dell'articolo 83 il quale prevede che i capi degli uffici giudiziari possano emanare ulteriori misure atte a contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, data che, evidentemente, viene considerata in questo momento come possibile termine ultimo del periodo emergenziale;

Vista in particolare la lettera d) del ridetto articolo 83, comma 7, la quale prevede che i capi degli uffici giudiziari possano adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

Tenuto conto del fatto che, con riferimento alle cause che devono essere trattate nel merito, l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546 dispone: "La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la

discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2", si può ritenere che il legislatore abbia previsto, come ipotesi ordinaria, quella della spedizione a sentenza delle cause senza discussione pubblica;

Vista la lettera h) dello stesso comma 7 che prevede "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";

Ritenuto che tale norma possa applicarsi al processo tributario, essenzialmente documentale, in forza del disposto del sopra ricordato comma 21 dell'articolo 83;

Considerato poi, quanto alla trattazione di ulteriori richieste di provvedimenti cautelari, oltre quelle già pendenti, che questa debba ritenersi sostanzialmente esclusa in forza della previsione di cui all'articolo 67 del Dl 18/2020, secondo cui *"Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori";*

Ritenuto peraltro di dover prevedere comunque uno strumento di tutela per le istanze pendenti o qualora dovesse presentarsi una situazione di urgente necessità;

Visto il comma 3 dell'articolo 83 il quale dispone che, quando la ritardata trattazione della causa possa produrre grave pregiudizio alle parti *"la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile";*

Ritenuto che tale disposizione possa applicarsi al processo tributario e che pertanto vadano delegati, per le cause assegnate a ciascuna sezione, i rispettivi presidenti, i quali potranno decidere in camera di consiglio, con le modalità di seguito disposte, ovvero con deliberazione in via d'urgenza ai sensi dell'art 47, comma 3, del DLgs 546/1992;

Considerato infine che il comma 2 dell'art 83 citato prevede tra l'altro la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti giurisdizionali sino al 15 aprile 2020;

Ritenuto che esso trovi applicazione anche al processo tributario e perciò, sino a quella data, risultano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del processo tributario, compresi quelli stabiliti per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, salvo i provvedimenti urgenti di cui sopra;

Considerato quindi di poter regolamentare le udienze relative al mese di maggio, dettando le linee guida per la fissazione e la trattazione delle controversie, sia nel merito sia con riguardo alle eventuali istanze cautelari;

Sentiti i presidenti di sezione della Commissione;

DISPONE

Ciascun presidente di sezione dovrà fissare le cause per il mese di maggio 2020, tenendo conto, ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo numero 546/1992, della sospensione di tutti i termini sino al 15 aprile 2020, prevista dal sopra ricordato comma 2 dell'articolo 83 del decreto legge numero 18/2020;

Tutte le controversie saranno trattate esclusivamente in camera di consiglio che dovrà tenersi mediante lo scambio e il deposito in via telematica di note scritte, entro il termine di 5 giorni liberi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo numero 546/1992;

Le parti possono depositare esclusivamente note di replica a quelle depositate precedentemente entro due giorni liberi prima della data della camera di consiglio;

In alternativa, qualora anche una sola delle parti non intenda rinunciare alla discussione orale, dovrà depositare apposita istanza entro il termine di 5 giorni liberi prima della data della camera di consiglio; in tal caso la trattazione verrà rinviata a data da destinarsi;

La camera di consiglio dovrà svolgersi nel rispetto delle regole di prudenza dettate per evitare contatti ravvicinati tra le persone; a tal fine il direttore della segreteria è incaricato di organizzare l'aula in cui i componenti del collegio e il segretario d'udienza possano lavorare nel rispetto di tali regole e in particolare garantendo una distanza di almeno un metro tra loro;

In alternativa, qualora per disposizioni normative o comunque per ragioni di sicurezza per la salute, non sia possibile la presenza fisica presso la Commissione, in applicazione del sopra ricordato comma 7, lettera h), del decreto legge numero 18/2020 (nonché in analogia con il disposto dell'articolo 84, comma 6, del medesimo decreto, dettato in tema di processo amministrativo) il presidente del collegio potrà concordare con gli altri componenti lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamenti da remoto con sistemi audio-video ovvero soltanto con sistemi audio, cui dovrà partecipare anche il segretario d'udienza ai fini della relativa verbalizzazione;

I provvedimenti adottati dovranno essere depositati entro il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo numero 546/1992;

In alternativa, salvo quanto si dirà per i decreti presidenziali cautelari, qualora, a causa dell'emergenza covid 19, non sia possibile, o sia comunque sconsigliabile per gli interessati, depositare fisicamente presso la sede della Commissione il provvedimento firmato dal presidente e dal relatore, quest'ultimo dovrà inviare via e-mail all'indirizzo del segretario d'udienza la sentenza in formato Pdf, scritta dal relatore e approvata dal presidente entro il termine sopraddetto; il segretario d'udienza dovrà stampare il documento che potrà essere pubblicato solo dopo la sua effettiva sottoscrizione;

I decreti cautelari monocratici adottati ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D:lgs 546/1992, possono essere sottoscritti con firma digitale;

Salva la eventualità di modifiche del presente decreto dovuta a sopravvenienze normative, per il periodo successivo al 30 maggio 2020 si disporrà con altro decreto, nell'auspicio che, nel frattempo si concretizzi la possibilità di svolgere le udienze mediante collegamenti da remoto, secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge numero 18/2020.

Si comunichi il presente decreto ai presidenti delle Sezioni e a tutti i componenti della Commissione.

La segreteria, è altresì incaricata di trasmettere la presente disposizione al presidente della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Tutti i segretari di sezione dovranno inoltre comunicarla mediante pec alle parti processuali interessate alle udienze di maggio 2020.

Bologna/Roma 1 aprile 2020

f.to Il presidente
Dott. Silvio Ignazio Silvestri